

Avviso ai possessori di *Fondi comuni di investimento di diritto italiano*

Riforma del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni di investimento - Oicr) di diritto italiano, diversi dai fondi immobiliari

Il decreto legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011 (c.d. decreto Milleproroghe) contiene importanti disposizioni che **modificano in maniera radicale il regime fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni di investimento-Oicr) di diritto italiano**, diversi dai fondi immobiliari. La riforma impatta, pertanto, **sui fondi comuni di investimento mobiliare (aperti e chiusi) e sulle Sicav di diritto italiano**.

L'intervento è stato finalizzato ad allineare, con effetto dal 1° luglio 2011, il trattamento di tali organismi a quello degli omologhi organismi comunitari armonizzati (in genere, Fondi comuni di investimento esteri armonizzati). Infatti, nel sistema vigente fino al 30 giugno 2011, mentre i redditi dei primi sono stati tassati *per maturazione* a carico del fondo, quindi a prescindere dall'effettivo realizzo da parte dei partecipanti, i Fondi/Sicav esteri armonizzati (Oicvm) sono tassati *per cassa* direttamente a carico dei partecipanti, ossia soltanto all'atto della percezione dei redditi loro spettanti.

Le modifiche previste dal citato provvedimento sono state mosse, dunque, dall'esigenza di rimuovere i suddetti ostacoli di carattere fiscale alla crescita dei fondi italiani, **garantendo un'effettiva parità di trattamento rispetto ai fondi armonizzati di diritto estero**.

Infatti, **a partire dal secondo semestre 2011, l'imposizione è passata**, dalla tassazione sul maturato in capo al fondo, dove fino al 30/06/2011 era la Società di Gestione del Risparmio (SGR) che si preoccupava di prelevare direttamente l'imposta del 12,5% sull'incremento di valore che via via si generava nel corso dell'anno o di vantare un corrispondente credito di imposta in caso di decremento di valore, **alla tassazione a carico del sottoscrittore/partecipante sul risultato effettivamente realizzato al momento del disinvestimento o percezione del provento**.

Come già avviene per i fondi e Sicav di diritto estero armonizzati, **i valori delle quote di tutti i fondi sono espressi, dal 1° luglio 2011, al lordo delle imposte**.

Con la nuova fiscalità e relativamente ai sottoscrittori/partecipanti di Fondi persone fisiche (al di fuori dell'esercizio dell'impresa), la SGR/SICAV, **al momento del rimborso (lo switch è assimilato a tutti gli effetti ad un rimborso)**, effettua il calcolo del valore della quota, in base al rendimento del singolo cliente e, se il rendimento è positivo ("Redditi di capitale"), **viene applicata un'imposta del 12,50 per cento prelevata dall'importo da rimborsare (relativamente alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, la trattenuta fiscale sui "Redditi di capitale" è operata a titolo di imposta, quindi senza ulteriori adempimenti di dichiarazione dei redditi); se il rendimento è negativo viene rilasciata una dichiarazione di credito di imposta**.

Resta comunque ferma l'applicazione della ritenuta del 12,50% sui **proventi (positivi)** derivanti dalla partecipazione ai fondi che, rientrando nella categoria dei "Redditi di capitale", **non possono essere compensati con le minusvalenze presenti sul dossier titoli del cliente**.

L'attestazione della **minusvalenza** è in capo alla Banca collocatrice, che potrà – **salvo diversa indicazione del cliente** – procedere alla **compensazione diretta con le plusvalenze generate sui titoli nel deposito amministrato del cliente stesso**.

Al fine di coordinare il passaggio tra i due sistemi di tassazione, la SGR ha addebitato per l'ultima volta ai fondi l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del valore della quota (NAV) del 30 giugno 2011 e, a far data **dal 1° luglio 2011, la stessa SGR applicherà, in qualità di sostituto di imposta, una ritenuta del 12,50% sul differenziale positivo tra il NAV del disinvestimento ed il costo medio di carico delle quote disinvestite**.

Per le quote in essere al 1° luglio 2011, si assumerà quale costo di carico iniziale il valore quota alla data del NAV del 30 giugno 2011; il costo medio di carico sarà quindi modificato per effetto di sottoscrizioni successive a tale data. Qualora il **differenziale** tra il NAV del disinvestimento ed il costo medio di carico delle quote fosse **negativo**, **si genererà una minusvalenza rappresentativa di un "Reddito diverso"**. Tali minusvalenze, **oltre agli eventuali oneri accessori (commissioni di sottoscrizione e diritti fissi)** potranno essere, come detto, oggetto di compensazione con i capital gain/guadagni in conto capitale realizzati sui rapporti di amministrazione e custodia titoli **intestati allo stesso partecipante** presso soggetti diversi dalla SGR/SICAV o in dichiarazione dei redditi.

All'uopo, è previsto che per le quote dei fondi di cui trattasi, **il regime del risparmio amministrato venga applicato dall'intermediario quale "regime naturale" di default, senza richiedere cioè l'esercizio di apposita opzione**, ferma restando la possibilità per l'investitore di rinunciarvi con specifica dichiarazione entro il 30 settembre 2011.

Il ns. personale rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sulla riforma in oggetto.